

STATUTO DI Volontari nel Mondo RTM ETS*

* il presente Statuto, approvato come da Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 10/02/2023, è la riformulazione di quello risalente al 1973 (e modifiche successive) per ottemperare agli obblighi del D.lgs. 117/2017.

DENOMINAZIONE

Art. 1) - È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione non a scopo di lucro denominata "Volontari nel Mondo RTM, abbreviato in "RTM".

L'Associazione, ai sensi dell'art 89, comma 9 del suddetto decreto, viene iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo ETS.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

SEDE

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, Via San Girolamo n. 24.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, e non costituisce modifica statutaria.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

DURATA

Art. 3) - L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come oggetto prevalente lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, così come disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Rientrano inoltre nel campo d'azione associativo le seguenti attività di interesse generale:

1. promozione e tutela dei diritti umani;
2. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione svolge la propria attività ispirandosi ai valori della religione Cristiano-cattolica e come tale, collabora direttamente con la Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, Centro Missionario Diocesano in primo luogo¹.

Per perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione intende:

- a) Promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionale nei confronti delle popolazioni di paesi bisognosi e/o di popolazioni ritenute in difficoltà (d'ora in avanti "popolazioni/paesi ospitanti");
- b) Reperire, preparare ed inviare volontari e/o tecnici nei paesi ospitanti;
- c) Studiare, formulare e realizzare progetti di cooperazione e di solidarietà sia nazionale che internazionale;
- d) Promuovere l'informazione e l'educazione allo sviluppo.

Sono da considerarsi connesse le seguenti attività:

- a) attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati operanti nello stesso settore;
- b) acquistare e inviare nei paesi oggetto di intervento, materiale per la realizzazione di

¹ Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana – Missioni Diocesane

attività solidaristiche o di utilità sociale;

- c) organizzare attività di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative finalizzate a cofinanziare i progetti di cooperazione internazionale e a far conoscere l'attività dell'Associazione.
- d) Ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente del terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Costituiscono elementi qualificanti delle azioni dell'organismo:

- a) il ricorso prevalente al volontariato internazionale;
- b) l'accompagnamento di volontari e tecnici per favorire il loro adeguato inserimento nelle comunità locali;
- c) l'orientamento ad un lavoro e ad una vita di équipe;
- d) il partenariato con i soggetti della società civile nonché con le istituzioni dei paesi ospitanti;
- e) la partecipazione delle comunità locali per perseguire l'efficacia e la sostenibilità delle iniziative intraprese.

Art. 6) In un'ottica di garanzia e coerenza coi valori fondanti l'organismo, chi opera in nome e per conto di RTM si impegna a rispettare il presente Statuto e il Codice Etico di cui l'Associazione si dota.

ASSOCIATI

Art. 7) - Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 8) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'omesso versamento entro tale termine comporta la decadenza del socio.

Art. 9) - Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 10) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Il sussistere di uno dei casi contemplati deve essere comunicato all'interessato per iscritto.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

PATRIMONIO

Art. 11) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzabile esclusivamente per le finalità solidaristiche dell'Associazione che si impegna a farlo nel rispetto della destinazione d'uso stabilita dai donatori.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Sono organi di accompagnamento della vita associativa:

- a) l'Assistente spirituale;
- b) il Rappresentante delle missioni.

ASSEMBLEA

Art. 13) - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci che, come tali, risultino iscritti al tempo della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 117/2017. È ammissibile il voto per delega e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 14) - L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno e ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 15) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Art. 16) - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 17) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in

proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. I voti sono palesi - escluso il caso di elezioni e, comunque, di voto riguardante le persone.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) - L'Associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere le qualità di onorabilità e professionalità necessarie all'esercizio delle loro funzioni e si impegnano ad operare conformemente al Codice Etico dell'organismo.

Art. 21) - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Art. 22) - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 23) - Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) - È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art. 25) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 26) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere e aggiornare il Codice Etico che deve essere rispettato da tutti coloro che operano in nome e per conto dell'organismo;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017;
- f) redigere il bilancio sociale qualora ricorrano i requisiti di legge;
- g) individuare le attività diverse disciplinate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- i) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- j) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- k) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;
- l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
- m) nominare soci onorari.

Art. 27) - Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni.

Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il Consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un Comitato Esecutivo composto da due o più consiglieri.

Il Consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE

Art. 28) - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE- SEGRETARIO- TESORIERE

Art. 29) - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere: il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario: il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30) - È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 31) - Volontari nel Mondo RTM, in quanto Associazione che si ispira ai valori della religione Cristiana, ha un Assistente ecclesiastico, nominato di concerto con la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. L'assistente spirituale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza, però, diritto di voto.

IL RAPPRESENTANTE DELLE MISSIONI

Art. 32) - Il Rappresentante delle missioni, nominato di concerto con la Diocesi di Reggio Emilia- Guastalla, svolge funzioni di raccordo e tiene i rapporti con le missioni diocesane che si trovano nei paesi dove opera l'Associazione.

Il rappresentante delle missioni può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza, però diritto di voto.

BILANCIO - UTILI

Art. 33) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi nei termini stabiliti dalla legge.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 34) - È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TRASPARENZA NELL'IMPIEGO DEI FONDI

Art. 35) - Al fine di garantire la massima trasparenza sull'impiego dei fondi destinati alle attività, costituisce obbligo sociale la certificazione annuale del bilancio consuntivo da parte di una società indipendente di revisione contabile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36) - L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

RINVIO

Art. 37) - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonché quelle previste dal D.lgs. 117/2017.